



REGIONE SICILIANA

A.R.N.A.S. "CIVICO - DI CRISTINA – BENFRATELLI"

DI PALERMO - P. IVA 05841770828

**SCRITTURA PRIVATA relativa alla fornitura in somministrazione quinquennale (oltre eventuale proroga per un periodo non superiore a 12 mesi) di Dispositivi Medici per "Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva" occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Bacino Occidentale della Regione Sicilia, occorrenti alla U.O.C. di Gastroenterologia dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo**

**TRA**

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico, Di Cristina Benfratelli" (di seguito per brevità denominata anche ARNAS o Azienda Ospedaliera) in persona del Commissario Straordinario – dott Walter Messina nominato con D.A. n. t/202alGAB del 31/01,/2024, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

**E**

l'aggiudicataria (detta di seguito anche Ditta, fornitore) nella persona di [REDACTED] [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante della ditta BOSTON SCIENTIFIC spa, con sede legale in Milano, viale E. Forlanini n 23, codice fiscale – P.IVA n. 11206730159, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00, che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto,

**Si conviene e si stipula quanto forma oggetto dei seguenti articoli:**

**Art. 1 – Determinazioni preliminari**

Le parti danno atto che con deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASP di Trapani quale Azienda Capofila n. 1566 del 27.12.2022, recepita con deliberazione n 140 del 26.01.2023 del Commissario Straordinario dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo è stato aggiudicata alla ditta BOSTON SCIENTIFIC spa, la fornitura in somministrazione quinquennale di Dispositivi Medici per "Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva" dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, per i sotto indicati lotti:

- lotto n. 10 per l'importo di € 24.000,00;
- lotto n. 16 per l'importo di € 14.520,00;
- lotto n. 22 per l'importo di € 57.600,00;
- lotto n. 45 per l'importo di € 6.300,00;
- lotto n. 46 per l'importo di € 109.440,00;
- lotto n. 68 per l'importo di € 5.040,00;
- lotto n. 75 per l'importo di € 24.000,00;
- lotto n. 87 per l'importo di € 27.000,00;
- lotto n. 100 per l'importo di € 342.000,00;
- lotto n. 101 per l'importo di € 22.800,00;
- lotto n. 104 per l'importo di € 22.050,00;

- lotto n. 105 per l'importo di € 450.000,00;
- lotto n. 115 per l'importo di € 102.000,00;
- lotto n. 118 per l'importo di € 126.000,00;
- lotto n. 137 per l'importo di € 48.960,00;
- lotto n. 150 per l'importo di € 414.000,00;
- lotto n. 151 per l'importo di € 25.200,00;
- lotto n. 152 per l'importo di € 24.000,00;
- lotto n. 157 per l'importo di € 285.000,00;
- lotto n. 158 per l'importo di € 1.313.640,00;
- lotto n. 186 per l'importo di € 60.000,00;
- lotto n. 198 per l'importo di € 531.000,00;
- lotto n. 199 per l'importo di € 72.000,00;
- lotto n. 96 per l'importo di € 288.395,40.

#### **Art. 2 - Obblighi del committente**

L'ARNAS si obbliga, dopo le verifiche di rito, a procedere ai pagamenti scaturenti dalla consegna delle forniture in somministrazione di dispositivi medici occorrenti all'U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il presente contratto non prevede alcun minimo di fornitura, nulla sarà dovuto alla ditta qualora l'ARNAS non effettui alcun ordine.

#### **Art. 3 - Fonti regolatrici del rapporto**

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dalle disposizioni contenute nel Bando e nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), di cui l'impresa è a conoscenza, avendone accettato integralmente il contenuto, e i correlati impegni e obblighi, sottoscrivendolo in sede di gara; dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti ed applicabili in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni sopra richiamate; dalla normativa che disciplina la fornitura di che trattasi a cui si fa espresso rinvio. L'esecuzione del presente contratto è assegnata alla U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, all'U.O.C. Farmacia dell'ARNAS e al responsabile dell'U.O. Coordinamento Sale Operatorie.

#### **Art. 4 - Oggetto e luogo della prestazione**

L'ARNAS, come sopra rappresentata, si obbliga a chiedere le prestazioni oggetto dell'appalto alla società aggiudicataria come in atto rappresentata, alle condizioni contenute nel C.S.A.,

sottoscritto per accettazione dal contraente, ed individuate nell'offerta proposta dall'operatore economico. Il luogo in cui si svolgerà la fornitura è costituito dall'U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'ARNAS, così come previsto dal CSA.

#### **Art. 5 - Cauzione**

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la Ditta ha già prestato cauzione definitiva rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI spa, con n. 1/41969/96/190288530 del 16.05.2023 di € 213.067,50, integrata con cauzione definitiva rilasciata da REVO Insurance spa, con n. 2062243 del 05.02.2024, per il lotto n. 96, quale società subentrante, come da Determina dell'UOC Provveditorato n. 119 del 05.12.2023.

La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo.

In caso di inadempimento, l'ARNAS potrà rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

#### **Art. 6 - Obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicataria**

Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel C.S.A., nell'offerta, nonché nel presente contratto.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del presente contratto, l'ARNAS potrà apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme del contratto principale.

Il Fornitore si obbliga ad osservare gli impegni assunti del CSA a cui si fa espresso rinvio, i prodotti devono essere rigorosamente conformi allo stesso ai sensi dell'art 1522 c.c., comma 1, qualsiasi difformità costituisce difetto sostanziale dei prodotti e dà diritto alla risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art 1522, comma 1 c.c..

Il venditore è tenuto, altresì, a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso ai sensi dell'art 1490 e ss del c.c.

Eventuali contestazioni o reclami circa asseriti vizi dei prodotti consegnati dovranno essere inviati per iscritto dall'ARNAS, tramite PEC.

Non appena ricevuto eventuale reclamo dall'ARNAS, sarà cura della Ditta incaricare persona di propria fiducia di verificare i difetti dei prodotti forniti, in contraddittorio con un incaricato dell'ARNAS. Di tale incontro congiunto verrà redatto verbale firmato dai due incaricati.

Nel caso in cui la ditta riconosca la fondatezza del reclamo, la ditta dovrà consegnare nuovi prodotti integri o sarà tenuta a restituire entro 30 giorni gli importi già versatigli in pagamento della partita di prodotti contestata.

Il Fornitore si obbliga altresì a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, di cui all'allegato X del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle leggi NN. 55/2019, 120/2020, 108/2021 e s.m.i., nonché di tutti i relativi decreti attuativi ivi comprese eventuali disposizioni di c.d. "soft-law"(Linee Guide).-

#### **Art. 7 – Corrispettivo, prezzi**

L'ARNAS pagherà le forniture in somministrazione e conto deposito, in base ai prezzi di aggiudicazione derivanti dalla gara espletata dall'ARNAS, sulla scorta dell'offerta economica presentata in sede di gara, sino all'importo massimo complessivo, di € **4.394.945,40** (quattromilionicinquecentoquarantanovemilasettecentoquarantacinque/40) oltre IVA.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni in vigore successivamente alla presente stipula resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea.

A partire dalla seconda annualità i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, e/o degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

E' riconosciuta modifica dei prezzi se le variazioni accertate risultano superiori al 10% per cento rispetto al prezzo originario, e comunque ai sensi dell'art 106 del D. Lgs 50/2016.

Si fa espressa riserva, ove l'ANAC e/o gli organi governativi dovessero emanare norme, linee guida e/o regolamenti attuativi sull'applicazione della presenta clausola, di attuarle in sostituzione a quelle sopra riportate.

#### **Art. 8 - Responsabilità**

L'impresa è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento della stessa o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati eventualmente dai propri dipendenti.

L'impresa dovrà osservare tutti gli obblighi specificati nel CCNL di categoria.

#### **Art. 9 - Durata del contratto**

Il presente contratto ha un'efficacia quinquennale (con eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi) che decorrono dalla deliberazione n. 140 del 26.01.2023 ai sensi dell'art 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, stante che è stata autorizzata l'esecuzione in urgenza della fornitura.

Per quanto riguarda le modalità, l'esecuzione del servizio, la validità dei prezzi e le norme disciplinanti l'esecuzione della fornitura si fa rinvio a quanto previsto dal C.S.A.

#### **Art. 10 - Riservatezza**

L'aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione, essa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Si applica il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed i principi in esso contenuti, in combinato con il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. N. 196/2003 e s.m.i.

#### **Art. 11 - Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore della Ditta previa emissione del certificato di conformità delle forniture e come specificato agli artt. 13-14 nel CSA. Si precisa che la fatturazione elettronica dovrà, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M.(MEF) 7/12/2018 e s.m.i *“Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1,comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*, riportare a pena di rifiuto del pagamento, la cosiddetta “tripletta” di identificazione, ovvero dei seguenti dati:  
ID IDENTIFICATIVO DOCUMENTO (Numero ordine informatico trasmesso a mezzo NSO);  
DATA DEL DOCUMENTO (Data dell'ordine informatico);  
ENDPOINT ID (BFNE0H).

#### **Art. 12 - Penali**

Si fa espresso rinvio all'art 11 del CSA che prevede l'applicazione di penali a carico dell'aggiudicataria nei casi e con le modalità ivi previsti.

### **Art. 13 - Risoluzione**

Nei casi di inadempimento della ditta anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto, in tutto od in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno. In tutti i casi di risoluzione l'ARNAS procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. L'ARNAS avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno della ditta. Si rinvia comunque alle ipotesi contemplate dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-

### **Art. 14 - Recesso**

L'ARNAS, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016 e come disposto all'art 14 del CSA, si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata AR o PEC .

### **Art. 15 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità come dispone l'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-

### **Art. 16 - Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore, accertata la sua capacità di assicurare od essere in grado di dimostrare l'adozione od il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
3. Il Fornitore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni,

cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

4. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi".

#### **Art. 17 - Spese**

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, eventualmente, in caso d'uso, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario. Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati di gara, loro noti.

#### **Art. 18 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

#### **Art. 19- Flussi Finanziari**

La Ditta BOSTON SCIENTIFIC spa in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010, assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e si rappresenta che i conti dedicati sono i seguenti:

<b>BANCA</b>	<b>IBAN</b>
	
	

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'ARNAS, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r o PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a

pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARNAS e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Palermo. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'ARNAS verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'ARNAS, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata legge, restando inteso che l'ARNAS, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratti. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

#### **Art. 20 - Adempimenti della Ditta derivanti dal Protocollo di legalità**

Il Fornitore si impegna a rispettare gli impegni derivanti dal Protocollo di legalità pubblicato sul sito dell'ARNAS, a cui si fa espresso rinvio.

#### **Art 21- clausola di intero accordo**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Scrittura Privata. Le Parti confermano la veridicità e l'essenzialità, anche ai fini dell'interpretazione del presente, di quanto dichiarato nelle Premesse.

La presente scrittura privata non potrà essere modificata o integrata senza il consenso di entrambe le parti, risultante da atto scritto.



## **Art 22 – Disposizioni transitorie**

A partire dal 1 luglio 2023, il richiamo alle norme di cui agli articoli del D. Lgs 50/2016 va inteso ai corrispondenti articoli del D. Lgs 36/2023.

Il presente contratto occupa n. 10 (dieci) facciate, e n. 22 (ventidue) articoli, comprese le sottoscrizioni.

Palermo, li \_\_\_\_\_.

Il legale rappresentante dell'ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratelli di Palermo – firmato digitalmente -

Il Commissario Straordinario – dott Walter Messina nominato con D.A. n. t/202alGAB del 31/01/2024, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa.

Per l'Impresa – firmato digitalmente -

Il legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente la disposizione di seguito riportate:

**Art. 2 - Obblighi del committente** L'ARNAS si obbliga, dopo le verifiche di rito, a procedere ai pagamenti scaturenti dalla consegna delle forniture in somministrazione di dispositivi medici occorrenti all'U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo.

Il presente contratto non prevede alcun minimo di fornitura, nulla sarà dovuto alla ditta qualora l'ARNAS non effettui alcun ordine.

**Art. 6 - Obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicataria**

Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel C.S.A., nell'offerta, nonché nel presente contratto.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del presente contratto, l'ARNAS potrà apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme del contratto principale.

Il Fornitore si obbliga ad osservare gli impegni assunti del CSA a cui si fa espresso rinvio, i prodotti devono essere rigorosamente conformi allo stesso ai sensi dell'art 1522 c.c., comma 1, qualsiasi difformità costituisce difetto sostanziale dei prodotti e dà diritto alla risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art 1522, comma 1 c.c..

Il venditore è tenuto, altresì, a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso ai sensi dell'art 1490 e ss del c.c.

Eventuali contestazioni o reclami circa asseriti vizi dei prodotti consegnati dovranno essere inviati per iscritto dall'ARNAS, tramite PEC.

Non appena ricevuto eventuale reclamo dall'ARNAS, sarà cura della Ditta incaricare persona di propria fiducia di verificare i difetti dei prodotti forniti, in contraddittorio con un incaricato dell'ARNAS. Di tale incontro congiunto verrà redatto verbale firmato dai due incaricati.

Nel caso in cui la ditta riconosca la fondatezza del reclamo, la ditta dovrà consegnare nuovi prodotti integri o sarà tenuta a restituire entro 30 giorni gli importi già versatigli in pagamento della partita di prodotti contestata.

Il Fornitore si obbliga altresì a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, di cui all'allegato X del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché delle leggi NN. 55/2019, 120/2020, 108/2021 e s.m.i., nonché di tutti i relativi decreti attuativi ivi comprese eventuali disposizioni di c.d. "soft-law"(Linee Guide).-

**Art. 13 - Risoluzione**

Nei casi di inadempimento della ditta anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto, in tutto od in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno. In tutti i casi di risoluzione l'ARNAS procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. L'ARNAS avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno della ditta. Si rinvia comunque alle ipotesi contemplate dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-

**Art. 14 - Recesso**

L'ARNAS, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016 e come disposto all'art 14 del CSA, si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata AR o PEC .

**Art. 15 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**


E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità come dispone l'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-

Ai sensi dell'art 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo all'opponibilità della cessione dei crediti alle stazioni appaltanti, l'ARNAS, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

**Art. 18 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Per l'impresa – firmato digitalmente - Il Legale rappresentante



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO B0306901401260224 8499939 Saldo delega 48,00

DATA DEL VERSAMENTO 26/02/2024 ABI 03069 CAB 01401

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 11206730159

cognome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI BOSTON SCIENTIFIC

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare 05841770828 codice identificativo 40

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO CODICE ATTO IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

Table with 8 columns: sezione, codice, tributo causale, estremi identificativi, periodo di riferimento, importi a debito, importi a credito. Includes data for ERARIO ALTRO, GARA GASTROENTERO, 2024, 48,00.

## LEGENDA

Si elencano i possibili significati che possono assumere i valori delle colonne in funzione della corrispondente sezione, riportata nella prima colonna

SEZIONE	CODICE	TRIBUTO/CAUSALE	ESTREMI IDENTIFICATIVI	PERIODO DI RIFERIMENTO	
				rateazione/ regione/provincia/ mese di riferimento	anno di riferimento
ERARIO		codice tributo		rateazione/ regione/provincia/ mese di riferimento	anno di riferimento
ERARIO ED ALTRO	tipo	codice	elementi identificativi		anno di riferimento
INPS	codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	da mm/aaaa	a mm/aaaa
REGIONI	codice regione	codice tributo		rateazione/mese di riferimento	anno di riferimento
IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/ codice comune	codice tributo	Ravv-Immob.variati-Acc.-Saldo-numero immobili/ Detrazione	rateazione/mese di riferimento	anno di riferimento
INAIL	codice sede	numero di riferimento- to-causale	codice ditta/c.c.		
ENTI PREVID.	codice ente	causale contributo	codice sede/codice posizione	da mm/aaaa	a mm/aaaa
ACCISE/MONOPOLI	ente/prov.	codice tributo	codice identificativo	mese-anno di riferimento	rateazione